

Riforma delle dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

E' stato pubblicato in GU D. Lgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio. Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.

Tra le novità di rilievo si evidenziano:

- il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza;
- il superamento dell'istituto della controversia doganale;
- la riscrittura delle sanzioni amministrative;
- l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.

1) IVA inserita tra i diritti doganali

Con l'art 27 rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'IVA e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrasto con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all'importazione dall'IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l'IVA all'importazione "non fa parte dei dazi all'importazione" (ex art. 5 punto 20 del CDU).

Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che "la diversità tra dazi e IVA all'importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi".

2) I nuovi controlli con la GdF

L'art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell'ambito delle rispettive aree di competenza.

Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di Finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di Finanza.

Diritto penale tributario – un piccolo ripasso

A livello generale, il D. Lgs. 14.6.2024 n. 87 interviene sia sulle sanzioni tributarie amministrative che penali.

Le prime vengono in gran parte mitigate riformando profondamente anche alcuni istituti. Sul versante penale si assiste ad una riforma normativa che tende a ricordare in modo più efficiente il processo penale con il procedimento tributario.

In particolare nel nuovo decreto:

- vengono modificate alcune fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 74/2000 (in

particolare l'indebita compensazione e gli omessi versamenti);

- vengono integrati i presupposti per la causa di non punibilità e le circostanze attenuanti, previste rispettivamente agli artt. 13 e 13-bis del D. Lgs. 74/2000;
- vengono limitate le ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- vengono regolati i rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo tributario.

Le norme penali contenute nel D. Lgs. 14.6.2024 n. 87 sono in vigore dal

29.6.2024. Secondo i principi generali del diritto penale le disposizioni avranno efficacia retroattiva solo laddove si rivelino in concreto più favorevoli a chi le ha commesse.

OMESSI VERSAMENTI

Il D. Lgs. 87/2024 modifica i reati di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis del D. Lgs. 74/2000) e di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000), con particolare riguardo:

- al termine di perfezionamento della fattispecie penale;

- alla rilevanza della rateazione del pagamento del debito tributario;
- alla previsione di una soglia di punibilità differente nel caso di decadenza dal beneficio della rateazione;
- alla previsione di una causa di non punibilità connessa alla c.d. "crisi di liquidità".

Omesso versamento di ritenute

Per quanto riguarda le ritenute, il nuovo art. 10-bis del D. Lgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 462/97.

Viene altresì precisato che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del DPR 602/73, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50.000,00 euro.

Le sanzioni e la soglia base di punibilità restano, dunque, immutate, mentre cambia il termine per la rilevanza penale, fissato ora al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (a fronte della precedente versione che prendeva in considerazione il termine previsto per la presentazione del Mod. 770).

Omesso versamento Iva

Viene altresì interamente sostituita la disposizione che punisce l'omesso versamento dell'IVA.

Il nuovo art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000 prevede ora che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 462/97.

Da notarsi la specularità della formulazione rispetto alla norma sugli omessi versamenti delle ritenute. Tanto è vero che anche qui si stabilisce una ulteriore soglia di punibilità per il caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del DPR 602/73: per l'omissione dell'IVA tale soglia è riferita ad un ammontare del debito residuo superiore a 75.000,00 euro.

In estrema sintesi:

- se il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione, il reato si perfeziona

se l'ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000,00 euro;

- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro;
- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non sussiste.

INDEBITA COMPENSAZIONE

In relazione al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000, il D. Lgs. 87/2024 sono introdotte importanti modifiche.

L'obiettivo perseguito dal legislatore consiste nell'introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti d'imposta "non spettanti" e le compensazioni indebite di crediti d'imposta "inesistenti".

Crediti "inesistenti" e "non spettanti"

Con l'art. 1 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 87/2024 vengono aggiunte, all'art. 1 del D. Lgs. 74/2000, specifiche definizioni per individuare i "crediti inesistenti" (c. 1 lett. g-quater) e i "crediti non spettanti" (c. 1 lett. g-quinquies).

Rientrano nella categoria dei "crediti inesistenti":

- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Sono, invece, "crediti non spettanti":

- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Valutazioni sulla non spettanza del credito

Dopo il comma 2 del previgente art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 viene aggiunto il comma 2-bis, in cui si stabilisce che

"la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni,

sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".

Rapporto con altre cause di non punibilità

Tale nuova causa di non punibilità va coordinata con quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 74/2000 in materia di pagamento del debito tributario, nonché con quanto sancito dall'art. 15 del D. Lgs. 74/2000 ove si stabilisce che, al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa, non danno luogo a fatti punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

CRISI DI LIQUIDITÀ

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del D. Lgs. 74/2000 prevede che i reati di omesso versamento di ritenute e IVA non siano punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto.

A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Tale disposizione sembra voler recepire l'ampio dibattito giurisprudenziale sulla possibile rilevanza della crisi di liquidità e attua quel principio della legge delega in cui si chiedeva di attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Con il D. Lgs. 87/2024 viene introdotto anche il nuovo co. 3-ter nell'art. 13 del D. Lgs. 74/2000, che regola i rapporti tra la causa di non punibilità tributaria e la causa di non punibilità "generale" prevista nel codice penale per la particolare tenuità del fatto; istituito che ha avuto diverse applicazioni in materia di diritto penale tributario e che ha anche suscitato numerose questioni interpretative.

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

- l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateazione concordato con l'Amministrazione finanziaria;
- l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante

rateizzazione;

- la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 14/2019.

Peraltro, la presa in considerazione esplicita delle condotte susseguenti al reato (pagamento integrale e parziale) si coordina con le modifiche apportate all'art. 131-bis c.p. dal D. Lgs. 150/2022.

CIRCOSTANZA ATTENUANTE

Il D. Lgs. 87/2024 interviene sull'art. 13-bis del D. Lgs. 74/2000 con particolare riguardo alle attenuazioni della pena. In sintesi, la disciplina viene rivista con la possibilità di diminuire la pena fino alla metà in caso di estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima della chiusura del dibattimento, disciplinando altresì un meccanismo di sospensione del processo nel caso in cui sia in corso la rateizzazione del debito.

PAGAMENTO DEL DEBITO COME ATTENUAZIONE DELLA PENA

Il comma 1 dell'art. 13-bis del D. Lgs. 74/2000 viene interamente sostituito prevedendo che, fuori dai casi di non punibilità (che restano disciplinati dal precedente art. 13), le pene per i delitti tributari previsti nello stesso D. Lgs. 74/2000 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto.

Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato:

- ne dà comunicazione al giudice che pro-

cede, allegando la relativa documentazione;

- informa contestualmente l'Agenzia delle Entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Viene, inoltre, aggiunto il nuovo comma 1-bis all'art. 13-bis del D. Lgs. 74/2000, in cui si specifica che, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione.

Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori 3 mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre 3 mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle Entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Durante la sospensione del processo è sospeso il corso della prescrizione.

PATTEGGIAMENTO

Altra modifica attiene al comma 2 dell'art. 13-bis del D. Lgs. 74/2000, il quale ora stabilisce che l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento") può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di non punibilità previste dall'art. 13 co. 1 e 2.

Nel sistema precedente, c'era una stretta correlazione tra circostanza attenuante e

patteggiamento: se le somme erano pagate entro l'inizio del dibattimento (con possibile proroga di 6 mesi) c'erano sia l'attenuante sia la possibilità di patteggiamento.

Nel nuovo sistema, di contro, non esiste più una correlazione tra patteggiamento e attenuante. Per patteggiare sembra che tutte le somme vadano pagate entro l'inizio del dibattimento penale di primo grado e il giudice penale nemmeno potrà concedere la proroga massima di 6 mesi. Ciò in quanto l'art. 13 co. 3 del D. Lgs. 74/2000, come modificato dal D. Lgs. 87/2024, non richiama più il successivo art. 13-bis e quest'ultimo prevede sì termini maggiori di pagamento per l'attenuante, ma non per il patteggiamento.

SEQUESTRO E CONFISCA

Il D. Lgs. 87/2024 interviene sull'art. 12-bis del D. Lgs. 74/2000 in materia di confisca, sostituendo il comma 2 con una disposizione che tempera le iniziative di sequestro preventivo finalizzate alla confisca obbligatoria del profitto dell'evasione, limitandolo nei casi in cui non sussista un rischio di dispersione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, non risulti necessario un intervento di natura anticipatoria rispetto alla misura di sicurezza patrimoniale.

In particolare, il nuovo comma 2 dell'art. 12-bis del D. Lgs. 74/2000 dispone che il sequestro non possa essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. Fa eccezione il caso in cui sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato.

Converito in legge il d.l. "omnibus" - novità in materia di lavoro

INDENNITÀ UNA TANTUM DI 100,00 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (C.D. "BONUS NATALE")

L'art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un'indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. "bonus Natale").

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo

bonus.

AMBITO APPLICATIVO

L'indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

REQUISITI

Il lavoratore dipendente deve avere:

- un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo:

-rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 e dell'art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatriati), nonché dell'art. 5 del D. Lgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);

-rilevano altresì i redditi assoggetta-



ti alla cedolare secca sulle locazioni, i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la quota di agevolazione ACE ai sensi dell'art. 1 del DL 201/2011 e le mance assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022;

-non si tiene invece conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10 co. 3-bis del TUIR;

- un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell'importo di 75,00 euro, riportato al periodo dell'anno, di cui all'art. 1 co. 3 del D. Lgs. 216/2023);

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vale a dire se l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

Nuclei familiari monogenitoriali

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'indennità spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situa-

zione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell'indennità.

Unioni civili

Sono equiparate ai "coniugi" le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Esclusioni

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

IMPORTO

L'indennità è pari a 100,00 euro ed è rapportata al periodo di lavoro. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta l'indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (non sono previste riduzioni dell'importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come per i contratti part time).

REGIME FISCALE

L'importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

L'indennità è erogata dal datore di lavoro

ro in qualità di sostituto d'imposta unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto - tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il datore di lavoro è poi tenuto a:

- riconoscere l'indennità al proprio dipendente;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante;
- recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.

In merito è stato chiarito che la richiesta deve essere presentata:

- ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
- all'ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l'anno.

Dichiarazione dei redditi

L'indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l'importo dell'indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell'IRPEF).

Nel dettaglio, l'indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:

- ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta come i lavoratori domestici;
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti;
- ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l'indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

RUBRICA A CURA DI:

DOTT. ROBERTO DIAFERIA

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA AZIENDALE E SOCIETARIA

Via delle Stelline, 1 - 20146 Milano

Tel. +39 02 36518086

fax +39 02 36518088

NOVA Cons

NETWORK DI PROFESSIONISTI PER LA CRESCITA

Lo Studio Diaferia è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

www.novacons.net - r.diaferia@novacons.net